SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. __ FURGONI DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO – Lotto __ CIG _____

L'anno duemilaventicinque addì ..... del mese di ..... alle ore ..... e minuti ..... sono comparsi i Signori:

Maurizio Dellantonio, nato a ..... il ..... Codice Fiscale ....., nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del **Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico** (C.F. 10090520155 – P.IVA 12172820156) con sede in Via E. Petrella. ivi domiciliato per la carica, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito, per brevità, "**CNSAS**" o "**Committente**")

- da una parte -

nato a ..... il ..... Codice Fiscale ....., nella sua qualità di ..... e legale rappresentante di _____(C.F./P.IVA _____), con sede e domicilio legale in _____, (nel seguito, per brevità, anche **"Appaltatore**"),

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in due lotti, di furgoni da destinare alle attività istituzionali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT _____ del __/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del __/___/20__;
- la Società _____ è risultata aggiudicataria del lotto n. __ della predetta procedura e, per l'effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura e il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

- è stata richiesta per la Società _____ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (*eventuale*: con esito positivo);
- ***(****eventuale: pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011"*);
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dalle Specifiche Tecniche di Fornitura e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023, per un importo di Euro_____(_____) rilasciata da _____ in data _____;

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente: il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

Contratto: l'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo articolo 2;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;
Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la fase di esecuzione: il sig. Fabio Cattaneo nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 relativamente all'esecuzione del presente contratto;

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- - l'Allegato "**A**" (Specifiche Tecniche di Fornitura);
- - l'Allegato "**B**" (Offerta Economica dell'Appaltatore);
- - l'Allegato "**C**" (Cauzione Definitiva).

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

Il Contratto definisce la disciplina relativa all'affidamento:
quanto al lotto n. 1:

- 4 furgoni, tipo Combi con 3 file di sedili, passo corto ≤ 5,20 m, portata utile (escluso conducente/passeggero) > 900 kg, trazione integrale, motorizzazione diesel, cambio automatico, climatizzatore anteriore e posteriore, autoradio, ruotino di scorta, airbag passeggero, oltre a tutti i dispositivi di sicurezza e ADAS come da vigente normativa;
- 1 furgone cabina doppia, passo corto ≤ 5,20 m, portata utile (escluso il conducente/passeggero) > 900 kg, trazione integrale, motorizzazione diesel, cambio automatico, doppia batteria heavy Duty, riscaldatore ausiliario, protezione sottoscocca motore, climatizzatore, autoradio, ruotino di scorta, airbag passeggero oltre a tutti i dispositivi di sicurezza e ADAS come da vigente normativa;

quanto al lotto n. 2: 2 furgoni da trasporto leggero con cabina singola 2 posti, volume di carico ≥ 2,9 m³, portata utile (escluso conducente) > 700kg, paratia completa in acciaio, motorizzazione diesel, climatizzatore, autoradio, airbag passeggero, oltre a tutti i dispositivi di sicurezza e ADAS come da vigente normativa.

Tutti i veicoli dovranno essere forniti nei colori istituzionali (Colore RAL 1016, Banda RAL 3024, Scritte riflettenti) e con la livrea ufficiale di cui alle Specifiche Tecniche della Fornitura.

Sui veicoli dovranno essere installati segnalatori ottico/acustici tipo ambulanza omologati come da normativa, compresa l'installazione di apparato radio veicolare VHF e relativa antenna esterna (apparato radio e relativa antenna verranno forniti dal CNSAS).

Ogni veicolo dovrà essere fornito omologato come mezzo speciale del CNSAS e tutti gli accessori installati dovranno essere indicati a libretto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle Specifiche Tecniche di Fornitura, il cui mancato rispetto costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 21. Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo 4, la Committente, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

La Committente si riserva altresì la facoltà di apportare variazioni al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

Articolo 4

Importo del Contratto

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto è pari a _____.

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità di cui all'articolo "Termini di Fatturazione" e corrisposto dalla Committente secondo le modalità indicate all'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

Articolo 5

Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la fase di esecuzione della Committente

Entro 10 giorni dalla data di stipula del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall' Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la fase di esecuzione della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del Contratto.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro sette giorni all'altra Parte a mezzo pec o raccomandata A/R

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti.

Articolo 6

Durata e Modalità di Consegna

Il tempo utile per ultimare la fornitura compresa nell'appalto è fissato, per entrambi i lotti, in **210 (duecentodieci) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

I furgoni dovranno essere consegnati a Milano, presso la sede del CNSAS secondo le modalità che saranno concordate tra il RUP e il Referente Tecnico dell'Appaltatore

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni troveranno applicazioni le penali di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7

Penali

Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la consegna dei furgoni ai sensi dell'articolo 6 che precede, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale **pari allo 0,6 per mille (sessanta centesimi ogni mille euro) dell'importo contrattuale**.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 che precede non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Committente ha facoltà di procedere con la risoluzione del contratto ed affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni, in danno dell'appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 8

Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga, in particolare, ad utilizzare (anche per le attività di allestimento e trasporto dei furgoni) esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara e dal Capitolato di Fornitura.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre,

tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga inoltre ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all' articolo 4.
L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Articolo 9

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec o fax, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.
L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti.
La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.
L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque,

in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 10

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 11

Anticipazione del prezzo - Termini di Fatturazione

Ai sensi dell'articolo 125 del D.lgs. 36/2023, entro 10 giorni dalla stipula del presente Contratto verrà corrisposto all'Appaltatore, previa emissione di apposita fattura, il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale a titolo di anticipazione del prezzo.

L'erogazione dell'anticipazione è tuttavia subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

Si applica l'articolo 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore emetterà fattura a saldo della fornitura (detratto l'importo dell'anticipazione già corrisposta e delle eventuali penali applicate) contestualmente alla consegna dei furgoni e subordinatamente all'esito positivo della verifica di conformità di cui al successivo articolo 30.

La fattura a saldo verrà pagata dalla Committente a 15 giorni data ricevimento. / (*Eventuale in caso di RTI):* Le fatture di cui ai commi che precedono dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel Contratto. /

Articolo 12

Fatturazione e Pagamenti

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Committente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, e dell'articolo 185 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) alla trasmissione del DURC e del DURF dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori,
b) alla trasmissione di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ad eventuali subappaltatori:
c) all'ottemperanza alle prescrizioni della Legge n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Articolo 13

Invariabilità dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. L'Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e rimuneratività,

assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli articoli 1664 e 1467 c.c..

Articolo 14

Cessione del credito o del Contratto

L'Appaltatore non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate dall'articolo 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 15

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge. 136/2010.Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo articolo 21.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 136/2010, l'Appaltatore indica, qui di seguito gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare al RUP ogni eventuale successiva variazione relativa a detti dati.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti al presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____ (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

Articolo 16

Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo pec o raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:

- COMMITTENTE: segreteria@cert.cnsas.it all'attenzione di Fabio Cattaneo presso la sede legale del CNSAS in Milano, Via E. Petrella 19, CAP 20124;
- APPALTATORE:_____ all'attenzione di _____ presso la sede legale di _____.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 17

Sicurezza Sul Lavoro

L'attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze. L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 18

Garanzia

L'Appaltatore garantisce la fornitura dei furgoni integramente in ogni loro parte (allestimenti compresi) per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di immatricolazione civile.

In ottemperanza alla suddetta garanzia, l'Appaltatore provvederà a rimettere in efficienza con immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.

In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, quest'ultimo sarà prolungato per le sole parti sostituite.

Tutti i costi di trasporto (ivi inclusi quelli per la consegna dei furgoni) e di assicurazione saranno a carico dell'Appaltatore.

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto all'Appaltatore per iscritto, non appena il guasto si manifesti. Qualora l'Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la Committente, previo avviso a mezzo PEC, sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull'Appaltatore.

Articolo 19

Immatricolazione

La località di immatricolazione è stabilita in Milano; le pratiche relative all'immatricolazione saranno svolte dalla Committente a sue spese, mentre sarà cura dell'Appaltatore inviare i documenti per l'immatricolazione (Certificati di conformità e

Dichiarazioni di vendita) direttamente alla sede della Committente o nella diversa località che sarà indicata dal RUP

Articolo 20

Cauzione Definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del Contratto e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al successivo articolo 30.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando la facoltà del CNSAS di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4 o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 21.

Articolo 21

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo 9 "Modalità di

esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo 14 "Cessione del credito o del Contratto", Articolo 20 "Cauzione Definitiva", Articolo 15 "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo 8 "Obblighi dell'Appaltatore", Articolo 30 "Subappalto".

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

a. il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;
b. il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
c. il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
d. il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 36/2023, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "Cauzione Definitiva".

Si applicano gli articoli 122 e 124 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 22

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 23

Recesso

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 123 del D.lgs. 36/2023.

In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci percento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo 4 e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 29

Subappalto

È consentito all'Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate: _____.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.

L'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 ed in particolare:

- la clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;
- la clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato articolo 3 della legge n. 136/2010.

Articolo 30

Certificato di verifica di conformità

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.

Al momento della consegna dei furgoni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Resta ferma l'applicazione degli articoli 36 e 37 dell'allegato II.14 al 2 D.lgs. 36/2023.

Articolo 31

Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze occorrenti per l'immatricolazione e la messa su strada dei furgoni

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività contrattuali dall'avvio delle prestazioni alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulla fornitura oggetto dell'appalto.

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

Articolo 32

Riservatezza

L'Appaltatore, e con esso i suoi fornitori e subappaltatori, è impegnato a trattare tutti i documenti a lui consegnati dalla Committente con la massima riservatezza. Tali documenti dovranno essere riconsegnati al Committente al termine dei lavori.

Tutti i documenti e le informazioni in essi contenute sono e rimangono di proprietà del Committente e non possono essere utilizzati dall'Appaltatore se non per fini inerenti alla fornitura oggetto del contratto.

Articolo 33

Disciplina Antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere effettuata la pertinente verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante il rilascio della informativa liberatoria

provvisoria conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui alla lettera b), anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 159 del 2011. Si precisa che:

a) l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 (sessanta) giorni;

b) ai fini di cui al presente comma, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili;

c) nei casi di cui al presente comma, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

In luogo della documentazione di cui al comma 2, è ritenuta sufficiente una delle seguenti condizioni:

a) l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo), ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012;

b) idonea iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto- legge n. 189 del 2016, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 34

Foro Competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.